

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA “Felice Casorati” **(Department of Mathematics “Felice Casorati”)**

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – (Ambito di applicazione).

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Pavia, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento del Dipartimento di Matematica “Felice Casorati” istituito con decreto rettorale rep. n. 219/AA.GG. del 21/12/1982, avente sede in Via Ferrata 5, 27100 Pavia.

Art. 2 – (Finalità)

1. Il Dipartimento è istituito all'interno della macroarea di Scienze e Tecnologie.
2. L'area scientifico-disciplinare prevalente di competenza del Dipartimento è l'area 01 – Scienze matematiche e informatiche.
3. I settori scientifico-disciplinari, omogenei per fini e per metodo, per i quali il Dipartimento è autorizzato dal Senato Accademico a proporre proposta di chiamata di professori e ricercatori, sono indicati nell'Allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
4. Il Dipartimento:
 - a) promuove e coordina la ricerca scientifica e le attività, anche rivolte all'esterno, a essa correlate o accessorie, rendendo disponibili le strutture, i servizi e le strumentazioni necessarie all'attività di ricerca;
 - b) ha la responsabilità dei Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Dottorato di ricerca, dei Corsi di Master e di Perfezionamento e dei percorsi abilitanti all'insegnamento e concorre all'organizzazione delle attività didattiche e formative, sulla base di quanto specificato al successivo art. 3 del presente regolamento;
 - c) predispose un piano triennale di sviluppo allo scopo di garantire, secondo criteri di razionalità e di efficienza, la sostenibilità dell'offerta formativa e adeguata copertura per le attività di ricerca.

Art. 3 – (Competenze didattiche)

1. Il Dipartimento, sulla base di criteri di razionalità e di efficienza, organizza autonomamente i corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca ed i percorsi abilitanti all'insegnamento (tirocinio formativo attivo e percorsi abilitanti speciali) indicati nell'Allegato 2A, costituente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
2. Il Dipartimento, ai sensi degli art. 58-62 del Regolamento Generale di Ateneo, si avvale altresì del coordinamento della Facoltà di Ingegneria per gli insegnamenti di propria pertinenza, svolti nell'ambito dei corsi di laurea e di laurea magistrale indicati nell'Allegato 2B, costituente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. I docenti del Dipartimento operanti nella Facoltà succitata sono in numero non inferiore al 25% dei membri del dipartimento stesso.
3. Il Dipartimento concorre inoltre all'organizzazione delle attività didattiche e formative relative agli insegnamenti nei settori scientifico-disciplinari di cui all'Allegato 1 svolti nell'ambito dei corsi di studio dell'Ateneo.
4. Il predetto Allegato 2A si intende integrato dai corsi di Master e dai corsi di perfezionamento annualmente inseriti nella programmazione didattica.

Art. 4 - (Autonomia del Dipartimento)

1. Il Dipartimento ha autonomia organizzativa e gestionale, da esercitarsi nelle forme e nei limiti previsti dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

TITOLO II – ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Art. 5 – (Organi del Dipartimento)

1. Sono Organi del Dipartimento:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio;
- c) la Giunta;
- d) la Commissione paritetica docenti studenti

Art. 6 – (Direttore di Dipartimento – Attribuzioni)

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento.

2. Il Direttore di Dipartimento:

- a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- b) vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo e sull'adempimento degli obblighi dei docenti e degli studenti, ove necessario segnalando al Rettore l'opportunità di promuovere l'azione disciplinare;
- c) per motivi d'urgenza, assume con proprio decreto gli atti di competenza del Consiglio e della Giunta quando non sia possibile una tempestiva convocazione, sottoponendo tali atti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva, da effettuarsi non oltre trenta giorni utili dall'emanazione del decreto;
- d) esercita tutte le attribuzioni demandategli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo;
- e) ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, è equiparato al responsabile di struttura;
- f) nomina, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, il Comitato Tecnico Scientifico ed i Presidenti dei Centri interdipartimentali di ricerca di cui il dipartimento è sede amministrativa;
- g) istituisce, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, i Centri di Studio di cui il Dipartimento è sede amministrativa, ne nomina gli eventuali organi e ne emana l'eventuale regolamento interno;
- h) nomina i componenti delle commissioni degli esami di profitto e finali in conformità al regolamento didattico di Ateneo.

Art. 7 - (Direttore di Dipartimento- Elezione)

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima convocazione e a maggioranza dei votanti, pari comunque ad almeno un terzo dei voti espressi, nelle convocazioni successive, che devono avere luogo a non meno di tre giorni dalla prima. In caso di indisponibilità di professori di prima fascia o di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta nella seconda convocazione, l'elettorato passivo – in terza convocazione – è esteso ai professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno, con la previsione, in quarta convocazione, del ballottaggio tra i due candidati più votati.

2. I candidati devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

3. Hanno l'elettorato attivo:

- a) i professori di ruolo e i ricercatori;
- b) i rappresentanti degli studenti;
- c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- d) i rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca;
- e) i rappresentanti dei dottorandi.

4. Il procedimento elettorale è disciplinato dall'art. 50 del Regolamento Generale di Ateneo.

5. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. All'atto della nomina, se a tempo definito, deve optare per il regime a tempo pieno.

6. In caso di dimissioni, il Direttore rimane in carica fino all'elezione e alla nomina del nuovo Direttore.

7. Il Direttore designa un Vice-Direttore tra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento ed eventualmente altri delegati scelti tra i componenti del Consiglio. Il Vice Direttore è nominato con decreto del Rettore e supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

8. Qualora il Direttore di Dipartimento sia un professore di seconda fascia ed il Consiglio di Dipartimento debba deliberare sulla chiamata di un professore di prima fascia, il Consiglio è convocato dal Direttore ed è presieduto dal Decano dei Professori di prima fascia.

Art. 8 – (Consiglio di Dipartimento – Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai professori di ruolo, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento. Ne fanno altresì parte i professori straordinari a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 12, Legge n. 230/2005; i titolari di tale posizione che non possiedono l'idoneità nazionale di cui alla predetta legge sono esclusi dall'elettorato **attivo** e passivo per l'accesso alla carica di Direttore.

2. Fanno inoltre parte del Consiglio:

- a) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo;
- b) una rappresentanza degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca;
- c) una rappresentanza dei titolari degli assegni di ricerca, dei titolari di borse di studio o di contratti di ricerca, comunque finanziati, di durata non inferiore a un anno;
- d) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio di pertinenza del Dipartimento nella misura del 20% del totale delle altre componenti del Consiglio.

3. Le rappresentanze di cui ai punti a), b), c) del comma precedente sono di una unità, più una unità ogni dieci appartenenti alla categoria oltre i primi dieci, fino ad un massimo di tre.

4. Le procedure per l'elezione delle rappresentanze di cui al precedente comma 2, l'elettorato attivo e passivo e la durata dei rispettivi mandati sono definite dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 9 – (Consiglio di Dipartimento – Attribuzioni)

1. Il Consiglio coordina, indirizza, programma e verifica l'attività scientifica e didattica del Dipartimento e assume le competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. Al Consiglio competono, dal punto di vista organizzativo, le seguenti attribuzioni:

- a) l'elezione del Direttore;
- b) l'approvazione del Regolamento di funzionamento del Dipartimento;
- c) il parere sulle proposte di costituzione di una o più Facoltà e l'afferenza alle stesse;
- d) la designazione dei rappresentanti del Dipartimento all'interno del Comitato direttivo delle Facoltà;
- e) la costituzione e la modifica delle sezioni;
- f) la delega delle funzioni di ordinaria amministrazione alla Giunta;
- g) la proposta al Consiglio di Amministrazione di contratti attivi e convenzioni in deroga al Regolamento di Ateneo;
- h) la proposta di costituzione, nonché l'adesione o il recesso a Centri di servizio, Centri interdipartimentali di ricerca, Centri di Studio e Centri interuniversitari, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo in materia di costituzione e di funzionamento dei Centri;
- i) la proposta di disattivazione dei predetti Centri;
- j) la proposta al Consiglio di Amministrazione dell'avvio delle procedure di chiamata dei ricercatori e dei professori di ruolo e ogni altra proposta in tema di ricerca, didattica e di personale docente e tecnico-amministrativo ai fini della programmazione triennale;
- k) la designazione delle commissioni giudicatrici per le procedure di reclutamento degli assegnisti, dei ricercatori e dei professori di prima e seconda fascia relative ai bandi autorizzati, secondo le modalità specificatamente previste dai regolamenti di ateneo in materia;
- l) la proposta al Consiglio di Amministrazione di chiamata dei professori di ruolo, adeguatamente motivata anche alla luce del giudizio di uno o più autorevoli membri della comunità scientifica internazionale, acquisito secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, e corredata del parere

dei docenti del medesimo settore scientifico-disciplinare afferenti ad altri Dipartimenti;
m) il parere in merito alle richieste individuali di afferenza e alle fusioni con altri Dipartimenti;
n) l'approvazione della proposta di budget, anche con le linee di sviluppo del Dipartimento, che confluirà nel bilancio unico di Ateneo, nonché la stipula delle convenzioni, dei contratti e dei tariffari e il relativo rendiconto;

o) la definizione dei criteri generali per la utilizzazione dei fondi a disposizione del Dipartimento;

p) tutte le altre attività ad esso attribuite dalla normativa nazionale e/o di Ateneo.

3. Al Consiglio di Dipartimento competono altresì le seguenti attribuzioni in materia di ricerca scientifica:

a) la promozione ed il coordinamento dell'attività di ricerca;

b) la valutazione dell'attività scientifica dei docenti anche ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie;

c) la attivazione ed il conferimento degli assegni di ricerca;

d) la verifica, nel rispetto della libertà di ricerca del singolo docente, della compatibilità dei progetti rispetto alla dotazione di risorse del Dipartimento e la predisposizione della relazione annuale sui progetti di ricerca scientifica;

e) l'approvazione della stipula di contratti e lo svolgimento di attività di prestazioni di ricerca e di servizio da parte dei docenti ad esso afferenti.

4. Al Consiglio di Dipartimento inoltre competono, in materia di didattica:

a) l'organizzazione degli insegnamenti e delle altre attività necessarie al conseguimento dei dottorati di ricerca, fatte salve le normative specifiche che disciplinano i corsi di dottorato di ricerca a livello nazionale e di Ateneo;

b) la predisposizione dell'offerta didattica, mediante l'allocazione di risorse umane, logistiche e strumentali, per lo svolgimento degli insegnamenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari di cui all'Allegato 1, relativamente sia ai corsi di studio di cui ha il carico esclusivo o prevalente, sia ai corsi di studio di cui concorre a sostenere il carico, d'intesa con i Consigli Didattici e le altre strutture competenti dell'Ateneo;

c) la proposta agli organi di governo dell'istituzione, attivazione, modifica o soppressione dei corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, percorsi abilitanti all'insegnamento e master e corsi di perfezionamento di competenza, al fine di garantire la più efficiente ed efficace offerta formativa;

d) il rispetto delle procedure e lo svolgimento delle attività connesse all'accreditamento dei corsi di studio.

Inoltre, limitatamente ai corsi di studio di cui all'allegato 2A, ha competenza in materia di didattica per:

e) la proposta al Senato accademico dell'istituzione dei Consigli didattici di cui all'articolo 30 dello Statuto (con riferimento ai corsi dell'allegato 2A, il Consiglio Didattico è stato costituito con DR n. 790/2013 del 10/05/2013, a seguito di delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 aprile 2013);

f) la definizione del numero dei posti nei corsi di studio ad accesso programmato a livello locale e l'organizzazione delle relative prove;

g) lo svolgimento delle prove di selezione per i posti nei corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale;

h) la formulazione dei piani di studio e delle conseguenti delibere di attivazione e disattivazione degli insegnamenti;

i) l'approvazione dei bandi per la copertura di insegnamenti e moduli mediante affidamento o contratto, d'intesa con le altre strutture interessate;

j) il calendario delle lezioni, degli esami di profitto e degli esami finali;

k) la nomina dei cultori della materia nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari di cui all'Allegato 1;

l) la cura dei rapporti internazionali e dei programmi di mobilità e di scambio degli studenti e dei docenti;

m) le proposte concernenti il Regolamento didattico di Ateneo, per gli argomenti di sua competenza;

n) la costituzione di comitati di consultazione, composti da persone esterne all'Università qualificate per competenza ed esperienza, che forniscano pareri sull'istituzione di nuovi corsi e sulle modifiche degli

ordinamenti didattici.

Art. 10 – (Giunta di Dipartimento)

1. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, designa la Giunta di Dipartimento, composta da:

- il Direttore, che la presiede, e il Vice Direttore,
- n° 3 professori di ruolo,
- n° 2 Ricercatori Universitari,

assicurando una equilibrata rappresentanza a tutte le fasce e una adeguata rappresentatività dei vari settori scientifico-disciplinari.

2. La Giunta è nominata con decreto rettorale, dura in carica 3 anni e decade automaticamente con la cessazione del Direttore.

3. La Giunta coadiuva il Direttore nel coordinamento delle attività didattiche e scientifiche del Dipartimento ed esercita i poteri di istruttoria sulle materie di competenza del Consiglio di cui all'Art. 9 del presente regolamento.

4. Non possono in ogni caso essere delegate dal Consiglio di Dipartimento alla Giunta le attribuzioni in materia di:

- a) programmazione delle attività didattiche e formative e piano di sviluppo triennale;
- b) proposta di avvio delle procedure di chiamata, chiamata e utilizzazione dei posti di professore e ricercatore assegnati al Dipartimento;
- c) approvazione della proposta di budget e rendiconto consuntivo;
- d) richieste individuali di afferenza e fusioni con altri Dipartimenti.

5. In relazione alle attribuzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente, la Giunta ha in ogni caso poteri di proposta al Consiglio di Dipartimento.

6. Alle sedute della Giunta può partecipare personale esterno, secondo le modalità previste dal successivo art. 13 del presente Regolamento.

Art. 11 – (Commissione Paritetica)

1. Limitatamente ai corsi di studio di cui all'Allegato 2A, il Consiglio di Dipartimento istituisce una Commissione Paritetica, i cui compiti sono definiti dall'art. 31 dello Statuto e dall'art. 65 del Regolamento Generale di Ateneo.

2. La Commissione Paritetica è composta da sei docenti e da sei studenti. I sei docenti, due per ciascuna fascia, sono nominati dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, in modo da garantire, per quanto possibile, la rappresentatività di ogni classe di laurea. Gli studenti vengono nominati dagli studenti rappresentanti del Consiglio di Dipartimento fra gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.

3. Il Presidente della Commissione paritetica è eletto in seno alla Commissione tra i professori di prima fascia, il Vice-Presidente tra gli studenti e il Segretario tra i docenti.

4. La Commissione paritetica è nominata con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e decade con la cessazione del Direttore di Dipartimento.

TITOLO III – NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 12 – (Sedute del Consiglio di Dipartimento)

1. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno tre volte all'anno, su iniziativa del Direttore o quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei suoi componenti. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Direttore, il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Vice-Direttore.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo differente quorum stabilito dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. La partecipazione dei componenti a deliberazioni su specifiche materie, in particolare sulle chiamate di professori e ricercatori e sulla valutazione dell'attività didattico-scientifica, o aventi ad oggetto le

persone dei professori o dei ricercatori, avviene in seduta ristretta agli appartenenti alle categorie specificamente previste dalla normativa vigente. Per tutte le altre deliberazioni la seduta è allargata a tutte le componenti del Consiglio di Dipartimento.

4. Per la convocazione, il funzionamento delle sedute e la redazione dei relativi verbali si applicano le norme di cui al Titolo III del Regolamento Generale di Ateneo "Funzionamento degli Organi collegiali".

Art. 13 – (Partecipazione di soggetti esterni alle sedute del Consiglio di Dipartimento)

1. Alle sedute del Consiglio di Dipartimento possono prendere parte soggetti diversi dai componenti, ritenuti idonei - per le loro specifiche competenze ed esperienze o ruoli - a fornire un contributo significativo alla discussione e alla trattazione di singole questioni (professori a contratto, personale esterno appartenenti ad altre Università/enti di ricerca con i quali il Dipartimento abbia rapporti formalizzati di collaborazione): i soggetti in tal modo invitati sono legittimati a partecipare all'adunanza del Consiglio su specifiche tematiche all'ordine del giorno, senza diritto di voto; la loro presenza non concorre a costituire il numero legale per la validità delle sedute.

2. Il numero di soggetti esterni al Dipartimento di cui al comma 1, non può in ogni caso superare complessivamente la percentuale del 15% rispetto al numero dei componenti di diritto del Consiglio.

3. Il Consiglio di Dipartimento può costituire al suo interno Commissioni istruttorie, anche permanenti, individuandone all'atto della costituzione gli ambiti di competenza. Tali Commissioni possono anche avvalersi dell'apporto di esterni di provata esperienza e competenza.

Art. 14 – (Segretario amministrativo di coordinamento)

1. Il Segretario amministrativo di coordinamento coadiuva il Direttore di Dipartimento per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile, assumendo, in solido con il Direttore, la responsabilità dei conseguenti atti sui quali necessariamente deve essere consultato e sui quali ha facoltà di proposta.

2. Il Segretario amministrativo di coordinamento partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante e deve essere sentito sulle questioni amministrativo-contabili.

Art. 15 – (Scioglimento)

1. Al Dipartimento afferisce un numero di professori di ruolo e ricercatori non inferiore a 35 unità.

2. Nel caso in cui il numero dei professori di ruolo e ricercatori scenda al di sotto delle 35 unità, si applica quanto disposto all'art. 47 c. 2 del Regolamento generale di Ateneo.

Art. 16 – (Trasferimento ad altro Dipartimento)

1. I professori ed i ricercatori che intendano trasferirsi ad altro Dipartimento debbono presentare apposita istanza al Direttore del Dipartimento di afferenza, al Direttore del Dipartimento presso cui intendono trasferirsi e, per conoscenza, al Rettore.

2. I Consigli dei due Dipartimenti interessati devono esprimere parere a maggioranza dei componenti il Consiglio in seduta ristretta sulla base del principio del giudizio *inter pares*. Detti pareri dovranno essere motivati con riferimento alle modificazioni che il trasferimento comporta sotto il profilo didattico-scientifico e organizzativo-finanziario.

3. Nel caso di pareri positivi, il trasferimento è disposto dal Rettore con proprio decreto, sentito il Senato Accademico.

4. In caso di pareri negativi o discordanti, qualora dalla motivazione del Dipartimento di afferenza non risulti con evidenza l'incidenza essenziale della permanenza del professore o ricercatore a tempo indeterminato ai fini del mantenimento dell'offerta formativa e della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 17 del presente Regolamento, il Rettore, previa delibera del Senato Accademico, può comunque accogliere l'istanza e autorizzare il trasferimento.

5. I trasferimenti di cui ai commi precedenti possono determinare anche trasferimenti di punti organico sulla base delle indicazioni delle specifiche linee guida approvate dagli Organi di governo.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 – (Approvazione del regolamento)

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con Decreto del Rettore.

Art. 18 – (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo, salvo che nel decreto di emanazione non sia diversamente disposto.

Art. 19 – (Rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge, statutarie e regolamentari in vigore.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 Settori scientifico-disciplinari per i quali il Dipartimento è autorizzato dal Senato Accademico a proporre proposte di chiamata di professori e ricercatori

ALLEGATO 2A Corsi di studio organizzati autonomamente dal Dipartimento

ALLEGATO 2B Corsi di studio coordinati dalla Facoltà di Ingegneria